

(Codice interno: 492483)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2022, n. 31

**Collegato alla legge di stabilità regionale 2023.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Azioni di supporto finalizzate all'attrazione degli investimenti e all'operatività della  
Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.**

1. Al fine di promuovere l'attrattività territoriale degli investimenti e favorire l'operatività della istituenda Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino (di seguito ZLS), la Regione valorizza la conoscenza delle realtà e delle eccellenze produttive regionali tramite:

- a) la predisposizione di un sito informativo che renda visibili gli elementi descrittivi fondamentali riguardanti l'attrattività del territorio veneto ed in particolare della ZLS nonché le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nella regione da parte di imprese provenienti da altri paesi o da altre regioni italiane;
- b) la costruzione di una piattaforma web relativa alla mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle strutture o delle possibilità di lottizzazione, delle condizioni logistiche e di connessione telematica, delle caratteristiche delle altre imprese insediate, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento;
- c) la creazione nell'ambito del sito informativo di cui alla lettera a) di uno sportello digitale unico, reso disponibile anche in lingua inglese e con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZLS;
- d) la realizzazione di attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella ZLS.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale; tali accordi possono prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell'investimento.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

**Art. 2****Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12  
"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente:

*"Art. 34 bis*

*Studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.*

1. *Al fine di analizzare specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica e individuare le relative soluzioni, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni per la predisposizione di particolari progetti di attività, studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, fino al 100 per cento, a ristoro delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate."*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

**Art. 3**

**Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

*"3 bis. La Giunta regionale, in conformità alla disciplina vigente, adotta il Piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".*

*3 ter. Le entrate derivanti dalla tariffa per le ispezioni in relazione al sistema di gestione della sicurezza per le aziende di soglia inferiore di cui al decreto legislativo n. 105/2015, svolte nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo ai sensi del comma 1, lettera c) punto 2), sono riscosse da ARPAV ed utilizzate nel rispetto dei vincoli previsti dal citato decreto."*

**Art. 4**

**Strumenti operativi per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni (articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 1992/43/CEE).**

1. In attuazione dei principi e degli indirizzi sanciti dall'intesa del 28 novembre 2019 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), la Giunta regionale promuove e sviluppa soluzioni tecnologiche dell'Information and Communications Technology (ICT) per le finalità di miglioramento, efficientamento e digitalizzazione dell'attività valutativa, volte ad assicurare coerenza e congruità nell'attuazione delle procedure di valutazione ambientale e favorire l'integrazione dei regimi amministrativi tra i vari soggetti coinvolti nei procedimenti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

**Art. 5**

**Modifiche all'articolo 15, comma 7 bis della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".**

1. Al comma 7 bis dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo le parole: *"relative all'organo stesso"* sono inserite le seguenti: *"e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti"*.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.500,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 6**

##### **Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dell'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.**

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", a partire dalla data del 1° gennaio 2023, il personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) per la gestione di tali funzioni è trasferito nei ruoli della stessa.

2. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale da assegnare all'Agenzia con riferimento alle funzioni di cui al presente articolo e la relativa dotazione organica nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla data di cui al comma 1, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla data di effettivo trasferimento del personale.

3. All'Agenzia sono trasferite le relative risorse finanziarie a titolo di contributo ordinario di funzionamento per la copertura degli oneri per il personale a tempo indeterminato di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 194.606,88, per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 7**

##### **Misure urgenti a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia.**

1. Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, i termini previsti all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto", sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2023 ed al 1° gennaio 2024.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 le parole: "*A decorrere dall'anno 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*A decorrere dall'anno 2024*".

3. Il termine previsto all'articolo 3 bis, comma 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti", introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 "Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"", è rideterminato al 1° gennaio 2024.

4. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 2023 ed il termine previsto all'articolo 3, comma 3 della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2024.

5. La dotazione finanziaria degli strumenti finanziari a supporto della liquidità delle imprese, istituiti dalla Giunta regionale in attuazione del comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, è incrementata per l'esercizio 2023 di euro 150.000,00.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 8**

##### **Progetto pilota regionale in materia di cefalea primaria cronica.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto pilota finalizzato alla creazione di una rete territoriale di intervento per la presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui all'articolo 1, comma 1, legge 14 luglio 2020,

n. 81 "Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale".

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, definisce il contenuto del progetto pilota di cui al comma 1, inserendo comunque la previsione di attività formative di specie a favore di pediatri, medici di medicina generale, medici di pronto soccorso e farmacisti, e valorizzando il ruolo dei gruppi di mutuo-aiuto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 9**

##### **Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni".**

1. Al fine di sostenere una programmazione di attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, proprie di un teatro nazionale ai sensi delle normative vigenti, nonché di promuovere una filiera culturale veneta, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni", riconosciuto quale teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022, un contributo straordinario di euro 3.000.000,00 complessivi a valere sugli esercizi 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per l'esercizio 2023, euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 ed euro 1.250.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 10**

##### **Contributo straordinario per organizzazione Adunanza Nazionale Alpini Città di Vicenza 2024.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 600.000,00 all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza per l'organizzazione della Adunanza Nazionale degli Alpini dell'anno 2024.

2. Al fine di garantire il necessario supporto logistico e organizzativo, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 200.000,00 all'Associazione Nazionale Alpini - Sezione Monte Grappa di Bassano del Grappa (VI) per l'utilizzo e le attività che saranno realizzate presso la Caserma Monte Grappa di Bassano del Grappa (VI).

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 350.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 11**

##### **Contributi alle province e alla Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all'articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo alle province e alla Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all'articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione regionale, determina i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 12**

##### **Contributi per progetti finalizzati a soluzioni di trasporto e accessibilità di persone con ridotta capacità motoria, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Venezia un contributo per la realizzazione di progetti che, avuto riguardo alla particolare conformazione architettonica del centro storico di Venezia, propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico medesimo, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, a seguito della realizzazione dei progetti.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002";
  - b) l'articolo 26 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".
5. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

#### **Art. 13**

##### **Contributo straordinario a Croce Rossa Italiana Comitato Bardolino Baldo Garda per acquisto nuova idroambulanza.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 30.000,00 alla Croce Rossa Italiana Comitato Bardolino Baldo Garda per l'acquisto di una idroambulanza destinata a garantire la continuità del servizio attivo di salvataggio in acqua sul lago di Garda, in collaborazione con SUEM 118, Guardia Costiera e Comuni rivieraschi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 14**

##### **Contributi alle province e alla Città Metropolitana di Venezia destinati alle nuove assunzioni di personale dei Corpi provinciali della Polizia Ittica Venatoria.**

1. In applicazione del comma 3 septies dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, le province possono effettuare nuove assunzioni per le funzioni svolte dai rispettivi Corpi di Polizia Provinciale nei limiti di euro 1.070.000,00 per l'esercizio 2023, euro 1.850.000,00 per l'esercizio 2024 e euro 2.427.000,00 per l'esercizio 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.070.000,00 per l'esercizio 2023, euro 1.850.000,00 per l'esercizio 2024 e euro 2.427.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

**Art. 15**

**Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, è inserito il seguente:

*"2 bis. Il Presidente del Collegio già individuato ai sensi del comma 2 fra i componenti nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte ai sensi del comma 1, può essere confermato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta degli assegnati, per un ulteriore incarico di Presidente del Collegio."*

2. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 230.000,00 per l'esercizio 2023 e in euro 240.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

**Art. 16**

**Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23  
"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".**

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *"ovvero, qualora individuato fra i componenti di organi elettivi, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'ente, ove la stessa non insista nel Comune di residenza o nel Comune in cui ha la propria sede abituale di lavoro, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti"*.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

**Art. 17**

**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34  
"Istituzione della Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero".**

1. L'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 è sostituito dal seguente:

*"Art. 5  
Partecipazione della Regione.*

1. *La regione partecipa alla Fondazione con la corresponsione di una quota annuale determinata in euro 20.000,00."*

2. *Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.*

**Art. 18**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2022

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Azioni di supporto finalizzate all'attrazione degli investimenti e all'operatività della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 4 - Strumenti operativi per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni (articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 1992/43/CEE).

Art. 5 - Modifiche all'articolo 15, comma 7 bis della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

Art. 6 - Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dell'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 7 - Misure urgenti a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia.

Art. 8 - Progetto pilota regionale in materia di cefalea primaria cronica.

Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni".

Art. 10 - Contributo straordinario per organizzazione Adunanza Nazionale Alpini Città di Vicenza 2024.

Art. 11 - Contributi alle province e alla Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all'articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".

Art. 13 - Contributo straordinario a Croce Rossa Italiana Comitato Bardolino Baldo Garda per acquisto nuova idroambulanza.

Art. 14 - Contributi alle province e alla Città Metropolitana di Venezia destinati alle nuove assunzioni di personale dei Corpi provinciali della Polizia Ittica Venatoria.

Art. 15 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

Art. 16 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 " Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

Art. 17 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 "Istituzione della Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero".

Art. 18 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 agosto 2022, n. 7/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 settembre 2022, dove ha acquisito il n. 154 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 novembre 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 2022, n. 31.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrano:

- il disegno di legge di stabilità regionale;
- il disegno di legge di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).

#### PROGETTO DI LEGGE N. 155 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023”

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2023 il pdl contempla otto articoli, oltre a quello sull'entrata in vigore.

L'articolo 1, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2023-2025 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2, introdotto nel testo in esito all'approvazione da parte della Prima Commissione, nella seduta del 30 novembre 2022, di un emendamento depositato dalla Giunta regionale nella seduta del 26 ottobre 2022, finalizzata all'illustrazione (oltre che della proposta di deliberazione amministrativa n. 54 “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025”) dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, ridetermina l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economica, a decorrere dall'anno d'imposta 2023.

Viene ridotta al 3,90% l'aliquota applicata nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), attualmente fissata all'8,50% dal D.lgs. 446/1997 (art. 16, comma 2). La riduzione, disposta relativamente all'esercizio delle attività istituzionali, è dunque di 4,6 punti percentuali e si pone l'obiettivo di riequilibrare il trattamento fiscale dei soggetti che operano nel settore dell'assistenza sui quali, attualmente, grava un onere differenziato in ragione della propria natura giuridica (pubblica o privata). Il minor gettito ottenuto applicando alla base imponibile la differenza tra aliquota base e rideterminata è quantificato in 8,8 milioni di euro annui (a decorrere dal 2023).

Viene inoltre stabilito l'aumento dello 0,92% dell'aliquota IRAP per i soggetti esercenti attività nei seguenti settori (ricadenti in sette codici Ateco): fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; servizi postali e attività di corriere; telecomunicazioni; attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

L'applicazione di tale aumento di aliquota alla base imponibile dei soggetti che operano nei citati settori di attività comporta un maggior gettito quantificato in 19,6 milioni annui (a decorrere dal 2023), risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020; si tiene conto dell'aggiornamento in aumento delle previsioni di gettito della manovra IRAP attualmente in vigore su banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione (che già ricadono in due dei suddetti settori di attività), comunicate dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Conseguentemente il comma 4 provvede ad abrogare due norme regionali attualmente vigenti che regolano la tassazione dei soggetti di cui sopra.

Il comma 3 precisa poi che la maggiorazione di aliquota non si applica alle nuove imprese giovanili e femminili e alle cooperative sociali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2006 ("Disposizioni in materia di tributi regionali").

Il comma 5, infine, quantifica le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo nel suo complesso in 10,8 milioni di euro.

L'articolo 3 prevede che dal 1° gennaio 2023 la tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali sia ridotta di un ulteriore 25% rispetto al 50% già previsto dal comma 1 bis, dell'art. 63 della legge n. 342/2000 (Misure in materia fiscale).

Nello specifico, tale comma dispone che i citati veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, paghino una tassa automobilistica ridotta del 50%, ove in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17/12/2009, riportato sulla carta di circolazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

L'articolo intende agevolare i 10.151 veneti, proprietari dei suddetti veicoli, visti i costi necessari ad ottenere la certificazione di rilevanza storico collezionistica, evitando che il patrimonio veicolare regionale venga depauperato della presenza o circolazione di veicoli di pregio. Tarandosi sul calcolo della tassa dovuta per l'annualità 2021 dai suddetti contribuenti, la riduzione stimata del gettito conseguente allo sgravio di un ulteriore 25% ammonterebbe ad euro 1.000.000 per ogni esercizio del triennio 2023-2025.

L'articolo 4 stabilisce che l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale a carico di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, individuati quali "disabili gravi", disposta dall'art. 8, comma 7, della legge 449/1997 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") con riferimento a determinati autoveicoli e motoveicoli, sia riconosciuta a prescindere dall'adattamento del veicolo, così come previsto dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'emanazione della propria Circolare n. 11/E del 21/5/2014.

Al fine di semplificare le procedure di accertamento tributario, l'articolo 5 prevede che i soggetti interessati all'esonero del pagamento della tassa automobilistica regionale - fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 94 del D.lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della strada") - presentino alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al PRA, attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

Viene inoltre previsto che la condizione di esonero non opera nel periodo d'imposta in cui sia stato pubblicato il decreto dirigenziale che comunica l'avvio delle attività di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662/1996").

Si stabilisce infine che, in caso di perdita di possesso del veicolo per demolizione o esportazione definitiva all'estero, se avvenuto entro il termine ultimo per il pagamento, venga meno l'obbligo di pagare la tassa dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento, anziché dal periodo d'imposta successivo.

L'articolo 6 modifica in vari punti l'art. 2 della l.r. 35/2021, che dal 2022 esenta dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati che, nel Veneto, sono complessivamente 22.

In particolare, viene aggiornata la decorrenza al 2023 ed inserita la precisazione che per ottenere l'esenzione, devono risiedere in Veneto non solo il richiedente beneficiario (genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale), come già previsto, ma anche il minore.

Inoltre: si precisa cosa si intenda per trapianto d'organo in modo da definire il concetto rilevante ai fini fiscali e chiarendo che la possibilità di conseguire l'esenzione sussiste anche qualora sia effettuato presso una struttura sanitaria collocata al di fuori del territorio regionale; si specifica che sono esclusi dall'esenzione gli usufruttuari del veicolo, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e gli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, anche se questi ultimi restano comunque soggetti passivi di imposta.

Ancora, si prevede che i soggetti interessati comunichino alla struttura regionale competente per materia dell'Area Sanità non solo i dati necessari al conseguimento dell'esenzione, ma anche tutti gli elementi che comportano la perdita dell'esenzione conseguita.

L'articolo 7 prevede che dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale siano esentati dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione. Attualmente, infatti, la Regione è sia soggetto creditore dell'entrata della tassa che soggetto debitore, essendo tenuta al pagamento della medesima per i propri veicoli, con inutili passaggi burocratici che non comportano alcun beneficio per l'amministrazione e vengono dunque meno.

In previsione del passaggio dall'Agenzia delle Entrate alla Regione della gestione delle attività relative al riconoscimento dell'esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica, l'articolo 8 dà una prima regolamentazione di base alla materia delle esenzioni regionali per disabilità (sono 10.000 i disabili che mediamente acquisiscono l'esenzione nel corso di un anno solare), prevedendo che dal 1° gennaio 2023 i soggetti che abbiano conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'accertamento dello stato di disabilità e di gravità e che siano interessati all'esenzione dal pagamento della tassa, debbano presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di tributi, che la concede con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legislazione nazionale.

Viene, inoltre, chiarito che il diritto al rimborso della tassa eventualmente versata si prescrive nei termini di prescrizione generali previsti dalla legge, ovvero con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

L'articolo 9 modifica la legge regionale in materia di tributi, n. 19/2005, per adeguarla ai nuovi scaglioni IRPEF previsti dalla legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, commi 2 e 3).

In particolare, viene alzato da 45.000 a 50.000 euro il limite di reddito previsto per la fruizione, da parte di soggetti disabili (o con a carico un disabile), della riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevista dalla norma (0,90%, rispetto all'1,23% di base). Le modifiche previste si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022.

Considerando che i cittadini della Regione Veneto disabili o con a carico un disabile sono 673, si stima che il minor gettito di entrata conseguente all'innalzamento della soglia di reddito per ottenere la riduzione di aliquota ammonti a circa 100.000 euro per ogni esercizio del triennio (considerando i soggetti disabili o con a carico un disabile per la fascia 45-50.000 euro).

L'articolo 10 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

#### PROGETTO DI LEGGE N. 154 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023"

Il testo contiene 3 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2023-2025.

Tramite l'articolo 1 si intende promuovere l'attrattività territoriale degli investimenti e favorire l'operatività dell'istituenda Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia-Rodigino, favorendo sia il rientro di investimenti da parte di imprese che in precedenza hanno delocalizzato le produzioni, sia l'arrivo sul territorio di nuovi investimenti di imprese attualmente non presenti. Gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi sono i seguenti:

- verrà predisposto un sito informativo per la promozione degli investimenti che rappresenterà la piattaforma di comunicazione regionale verso gli investitori esteri;
- si realizzerà una piattaforma web contenente la mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti;
- verrà creato, nell'ambito del suddetto sito informativo, uno sportello digitale unico per il coordinamento dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZLS;
- si realizzeranno attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella ZLS.

Per lo sviluppo di detti strumenti si prevede che la Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale e che tali accordi possano prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell'investimento.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono quantificati in complessivi euro 140.000 nell'esercizio 2023, di cui 120.000 euro in conto capitale e 20.000 euro correnti.

L'articolo 2 intende inserire nella legge regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" una norma finalizzata a studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione che analizzino specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica, individuandone le relative soluzioni.

La Giunta regionale viene dunque autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni al fine di predisporre particolari progetti di attività, studi e ricerche nella suddetta materia.

Gli oneri correnti conseguenti all'applicazione dell'articolo sono quantificati in euro 50.000 nell'esercizio 2023.

Intendendo perseguire una gestione più trasparente e in linea con le sopravvenute normative per la gestione dei bilanci pubblici, l'articolo 3 modifica l'articolo 75 della legge regionale n. 11/2001 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo N. 112/1998"), al fine di disciplinare le modalità contabili per il versamento delle tariffe per le ispezioni già svolte da ARPAV – nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo – sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende definite "di soglia inferiore", secondo quanto impartito dal D.lgs. 105/2015 (ovvero il provvedimento con cui è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE - cd. Seveso III - a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 maggio 2015).

Mancando disposizioni regionali disciplinanti le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tariffe, Arpav ha provveduto dal 2015 al 2021 ad introitare gli oneri corrisposti dai Gestori, applicando, ai fini della copertura dei relativi costi, le tariffe relative alle ispezioni indicate in apposita tabella allegata al D.lgs. 105/2015. L'importo introitato da Arpav negli anni in questione per tali ispezioni ammonta complessivamente ad euro 247.000 (con previsione di riscossione per esercizio finanziario di euro 50.000). L'articolo 3, dando compiuta attuazione a quanto previsto dal citato D.lgs., provvede ora a disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe previste per le ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto.

Tramite l'inserimento di due commi al testo dell'articolo 75 della l.r. 11/2001 si è dunque optato per una novellazione che mantenga in capo ad ARPAV la titolarità dell'entrata e della spesa: nel bilancio regionale questa partita si concretizza con una minore entrata e, di conseguenza, con una minore spesa, a decorrere dall'esercizio 2023 e per euro 50.000 annui.

#### PROGETTO DI LEGGE N. 156 "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025"

Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa", ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento.

Dalla Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2023-2025 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel DEFR, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dal pdl 156 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 154 e 155) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Relativamente agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. L'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 274 milioni nel 2023, a 239 milioni nel 2024 e a 221,4 milioni nel 2025 (pressoché interamente di parte corrente);
- Fondo rischi spese legali: in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vengono accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Gli stanziamenti previsti a bilancio 2023-2025 ammontano ad euro 500.000 per quello di parte corrente e ad euro 800.000 per quello di parte capitale in ciascun esercizio del triennio 2023-2025;

- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) - ai sensi dell'art. 5 (Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) della l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,3 milioni nel 2023 e a 5,7 milioni sia nel 2024 che nel 2025. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;
- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 19,7 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2023-2025.

Con il bilancio di previsione 2023-2025 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 185,2 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2021 lo stock al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 121,5 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2022-2024, in ottemperanza a quel che dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le cosiddette partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,93 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (157,5 milioni) - che ammontano a complessivi 3.308,5 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.306,5 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2023 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.492,4 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.754,9 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.466,9 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.284,1 milioni;

Il primo aggregato (1.492,4 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.144,8 milioni), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2023 - si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 597 milioni;
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 360 milioni;

- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale-attività ordinaria: 55 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 11 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 45 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

L'articolo 4 del pdl autorizza il ricorso all'indebitamento per un investimento di complessivi 85 milioni di euro da destinare all'impiantistica sportiva per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, suddivisi in 40 milioni di euro nel corso del 2024 ed ulteriori 45 milioni nel corso del 2025.

Nel corso del 2024 è previsto inoltre l'investimento da 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, già autorizzato dall'articolo 4 della l.r. 34/2021 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2022).

L'allegato B del pdl 155 (Legge di stabilità regionale 2023) fornisce riscontro al riguardo.

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio per il triennio 2023-25 sono i seguenti:

- la riconferma di 31 milioni annui nel triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- la riconferma dello stanziamento di quasi 6,2 milioni per le borse di studio, di 10 milioni per il rafforzamento degli ESU e di 3 milioni per il buono scuola (L.R. n. 1/2001);
- 78 milioni stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
- 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio per le opere di prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- 17,3 milioni nel 2023 e 8,2 milioni nel 2024 per interventi a favore dei Comuni volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;
- 8,3 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 per l'adeguamento della rete viaria regionale (vanno annotati, tra questi, i 3,9 milioni nel biennio per la realizzazione del Terraglio Est ed i 4,37 milioni nel 2023 per l'ultima tranche della tangenziale di Vicenza);
- 10,3 milioni complessivi nel biennio 2023-2024 per il completamento della Treviso-Ostiglia (1 milione nel 2023 di risorse regionali e 9,3 milioni nel biennio di risorse statali);
- il finanziamento di 9,9 milioni nel 2023 per opere di bonifica ambientale;
- il finanziamento per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali, che viene incrementato rispetto agli anni precedenti e portato ad oltre 22,3 milioni annui;
- 3,4 milioni nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale;
- oltre 14,2 milioni nel 2023 e 1,97 milioni nel 2024 e nel 2025 per il finanziamento dei livelli aggiuntivi di assistenza (extra-LEA), tra cui vanno annotate le azioni a favore dei soggetti afflitti dalla sindrome di Sjogren e l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'azienda Ulss n. 2;
- restano garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;
- il finanziamento per oltre 15,5 milioni nel 2023 ed oltre 21 milioni nel 2024 e 2025 delle funzioni delegate alle Province, di cui 2 milioni annui per il ristoro dei canoni idrici, 5 milioni annui per gli alunni con disabilità, quasi 7 milioni annui per la polizia provinciale, 11 milioni nel biennio 2024-2025 per i centri per l'impiego e 1,65 milioni del fondo per le funzioni delegate;
- la conferma dei 2 milioni annui nel triennio 2023-2025 a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

Sul fronte della programmazione comunitaria, la quota complessiva di cofinanziamento regionale – pari a 38 milioni nel triennio –, assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio, garantisce la conclusione della "vecchia" programmazione 2014-2020.

Per la nuova programmazione 2021-2027, al fine di garantire la piena ed efficiente operatività nella gestione delle risorse – seppur in attesa dei piani di riparto delle risorse comunitarie e statali – sono stati stanziati nel bilancio 2023-2025 quasi 230 milioni complessivi.

La tabella sottostante riporta il dettaglio nel triennio:

Fondo	2023	2024	2025
FESR	3,21	0,24	0,04
FSE	0,98	-	-
FEASR	17,80	13,57	1,62
FEASR - FEAMPA	0,54	-	-
<b>Totali programmazione 2014-2020</b>	<b>22,52</b>	<b>13,81</b>	<b>1,67</b>
FESR	6,06	34,22	45,86
FSE PLUS	26,97	35,39	47,57
FEASR	3,49	6,78	18,73
FEAMPA	1,20	1,80	1,80
<b>Totali programmazione 2021-2027</b>	<b>37,73</b>	<b>78,20</b>	<b>113,96</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>60,25</b>	<b>92,01</b>	<b>115,63</b>

Nel corso della richiamata seduta del 26/10/2022, finalizzata all'illustrazione dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, la Giunta regionale ha depositato quattro emendamenti al pdl 156:

- l'emendamento n. 1 apporta alcune modifiche ai commi 2 e 5 dell'articolo 3, aumentando dal 5,3% al 6% il tasso d'interesse massimo da applicare alle operazioni di indebitamento autorizzate per la copertura del citato DANC, a causa della forte crescita dei tassi di mercato di riferimento, registrata e attesa, anche a seguito dell'aumento dei tassi di riferimento da parte della BCE; ed aumentando corrispondentemente gli oneri di ammortamento per gli esercizi 2024 e 2025;
- l'emendamento n. 2 apporta speculari modifiche ai commi 3 e 7 dell'articolo 4, che autorizza il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, quanto al tasso (da 5,3% a 6%) e agli oneri di ammortamento.
- l'emendamento n. 3 introduce nel testo il medesimo articolo già contenuto nella l.r. 36/2021 (Bilancio di previsione 2022-24) che, al fine di realizzare il nuovo polo della salute di Padova, autorizza la Giunta regionale a ricorrere all'indebitamento, per un importo non superiore a 300 milioni di euro, erogabile dall'esercizio 2024, in una o più soluzioni; il riscontro di copertura è a valere sulle risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario. Gli oneri di ammortamento – a fronte di un tasso d'interesse fissato (come nel caso degli emendamenti precedenti) al 6% - sono stimati in euro 21.679.775,24 per gli anni 2025 e seguenti e trovano copertura con le risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario.
- l'emendamento n. 4 apporta agli allegati 5 (prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie) e 6 (prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli) le necessitate modifiche, finalizzate a recepire nel bilancio 2023-2025 le variazioni conseguenti alla manovra aggiuntiva IRAP (di cui al richiamato emendamento al pdl 155) e agli emendamenti n. 1, 2, 3 di cui sopra, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Va infine registrato il deposito da parte della Giunta regionale, in data 29/11/2022, dell'emendamento n. 5 al richiamato allegato 6, volto a recepire anche le richieste emendative emerse nel corso dell'istruttoria sul pdl svolta nelle commissioni consiliari, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2023-2025".

Le variazioni apportate alle dotazioni iniziali di Missioni e Programmi riguardano le seguenti leggi regionali:

- n. 5/2012 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" (+ euro 100.000 rispetto ai 100.000 iniziali);
- n. 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" (+ euro 2.000.000 rispetto ai 18.172.400 iniziali);
- n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale", art. 18 "Programma regionale per la promozione dei grandi eventi" (+ euro 500.000 rispetto ai 2.500.000 iniziali);
- n. 44/2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", art. 24 "Azioni regionali a favore della candidatura della Valle d'Alpone nella lista del patrimonio mondiale Unesco" (+ euro 50.000);
- n. 8/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", articolo 11 "Contributi a favore dell'impiantistica sportiva" (+ euro 300.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" (+ euro 720.600 rispetto ai 2.755.400 iniziali);
- n. 34/2014 "Disciplina delle associazioni pro loco" (+ euro 50.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 11/2010 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", art. 4 "Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis Unesco" (+ euro 20.000 rispetto agli 80.000 iniziali);
- n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (+ euro 200.000 rispetto a 1.800.000 iniziali);
- n. 2/2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", art. 25 "Sviluppo del marketing territoriale" (+ euro 250.000 rispetto ai 250.000 iniziali);
- n. 13/2022 "Disciplina delle attività di protezione civile", artt. 17-18-20 (+ euro 500.000 per spese correnti), artt. 3-26-27 (+ euro 500.000, di cui 200.000 per spese correnti e 300.000 per spese in conto capitale) per complessivi +1.000.000 (rispetto ai 2.785.000 iniziali);
- n. 23/2017 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" (+ euro 700.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 48/2017 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" (+ euro 330.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 1/2000 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" (+ euro 300.000 rispetto ai 2.000.000 iniziali);
- n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" (+ euro 394.500 rispetto ai 905.500 iniziali);
- n. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" (+ euro 50.000);
- n. 34/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" "azioni regionali per il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione" (+ euro 250.000 rispetto ai 750.000 iniziali);
- n. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" (+ euro 400.000 rispetto ai 4.753.500 iniziali);
- n. 34/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", art. 12 "Azioni regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite" (+ euro 134.900 rispetto ai 350.000 iniziali);
- n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" (+ euro 100.000 rispetto a 1.700.000 iniziali);
- n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" (+ euro 50.000 rispetto a 1.200.000 iniziali);
- n. 16/2022 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale" (+ euro 240.000 rispetto ai 200.000 iniziali);

- n. 43/1980 “Contributi a favore delle Sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché della Federazione regionale dell’AICCE e della Delegazione regionale dell’UNCCEM” (+ euro 50.000 rispetto ai 150.000 iniziali);
  - n. 35/2001 “Nuove norme sulla programmazione” (+ euro 50.000);
  - n. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” (+ euro 880.000 rispetto ai 1.880.000 iniziali).  
Inoltre +500.000 euro sono stati aggiunti per spese di funzionamento dell’amministrazione regionale, sul fronte informatico.
- Il tutto, per complessivi +9.620.000 euro nell’esercizio 2023, è stato coperto a valere sul fondo di cui all’articolo 18 della l.r. 39/2001 che, tramite l’emendamento n. 4, viene aumentato di 8.818.000 euro rispetto ai 3.913.259,64 di cui al testo iniziale del progetto di legge (vedasi allegato 13 “Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie”).

I cinque emendamenti in questione sono stati esaminati ed approvati dalla Prima Commissione nella seduta del 30 novembre 2022, nel corso della quale sono stati esaminati e licenziati per l’Aula i testi dei progetti di legge n. 154, 155 e 156.

Nel ricordare che quest’Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, ha concluso i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l’esame di Stabilità (pdl 155), Collegato (pdl 154) e Bilancio (pdl 156) - che il D.lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un’unica sessione - nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni scritte trasmesse al Consiglio.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2023-2025, in data 2 novembre; ne sono seguite ulteriori, svolte dalla Terza Commissione (il 9 novembre), dalla Sesta (il 16 novembre) e dalla Quinta (il 17 novembre).

Per quanto concerne il pdl 156 “Bilancio di previsione 2023-2025”, in data 28 settembre il Collegio dei revisori dei conti – successivamente audito in Prima Commissione, il 30 novembre – ha espresso parere favorevole.

Tra il 17 ed il 24 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 14 novembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso – conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 – parere favorevole all’unanimità sui tre progetti di legge, fornendo al contempo indicazioni in merito a tematiche afferenti a diverse Missioni del bilancio di previsione.

Nella seduta del 30 novembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso dei pdl 155 e 156, come detto, sono stati approvati complessivamente sei emendamenti depositati dalla Giunta regionale, di cui si è dato conto precedentemente.

Per il progetto di legge n. 155 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 154 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 156 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

riprendiamo i lavori dell’Aula in continuità con la discussione di ieri e cominciamo ad affrontare il secondo testo di legge che compone gli aggregati di bilancio della Regione del Veneto.

Oggi affrontiamo la questione del Collegato alla legge di stabilità, che è lo strumento attraverso il quale si possono introdurre delle modifiche o integrazioni a disposizioni legislative regionali che si riflettono, quindi che hanno un’incidenza diretta sulle poste del bilancio regionale. Da questo punto di vista, e a maggior ragione in una fase così incerta come quella attuale in cui ancora non sappiamo quali strascichi e quali conseguenze avrà la pandemia, con la necessità di recuperare e riprendere la campagna vaccinale, e neppure quali conseguenze si produrranno a seguito della recessione economica, è evidente quanto la programmazione contenuta nel Collegato non possa essere ricondotta a una mera attività di impiego di risorse o di organizzazione delle entrate, ma dovrebbe invece ricomprendere anche azioni concrete che progettino politiche pubbliche resilienti capaci di offrire appunto risposte concrete ai cittadini e alle imprese del Veneto.

In realtà, al netto di ciò che pensiamo emergerà dall’analisi e nella fase emendativa, al momento i contenuti proposti in questo Collegato sono decisamente limitati sia dal punto di vista della quantità che della qualità. Su questo punto consentitemi di fare

una considerazione che poi riprenderemo quando affronteremo i singoli emendamenti. Trovo davvero curioso che si arrivi in Aula con un testo limitatissimo di pochi articoli e su pochi argomenti e che poi ci venga presentata una corposa manovra emendativa della Giunta in sede di discussione d'Aula. Lo dico perché è un metodo che a me non convince, che non consente ai Consiglieri di esercitare pienamente la loro funzione e che, io penso, sia anche al limite dell'interpretazione regolamentare.

Sapete benissimo infatti che, in linea teorica, la Giunta può presentare sì emendamenti in ogni momento, ma la prassi e anche la correttezza dei comportamenti imporrebbe che la Giunta gli emendamenti li presentasse o in Commissione, consentendo così ai Consiglieri la discussione approfondita sui temi nell'organo a questo preposto, oppure che li presentasse direttamente in Aula in modo da consentire ai Consiglieri la possibilità di subemendare. Ricorrendo invece la Giunta al punto emendamenti, diciamo così, che è tradizionalmente la facoltà concessa ai Consiglieri, a me pare che siamo di fronte ad un impianto che non rispetti pienamente le prerogative dei Consiglieri. Peraltro gli emendamenti presentati dalla Giunta con questa metodologia non sono emendamenti marginali, sono emendamenti sostanziali sia per quantità che per qualità, e questo aumenta la gravità del comportamento. Ma di questi emendamenti discuteremo nel corso della seduta.

Ora proviamo a restare sui temi e sui contenuti che abbiamo potuto vedere nella proposta di legge presentata dalla Prima Commissione e qua portata.

Il primo articolo si riferisce ad un intervento che la Regione prova a mettere in campo per supportare, attraverso la predisposizione di strumenti web, di piattaforme digitali, la Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia e Rodigino, e per questo c'è la previsione di spesa di 140.000 euro, di cui 20.000 in conto capitale.

Si tratta di un progetto che nasce da lontano, con la legge di bilancio del 2020 dello Stato, con la quale si è istituita per la prima volta la ZLS, la Zona Logistica Semplificata, e che, recuperando l'idea delle ZES utilizzate per alcune aree del Mezzogiorno, potesse essere applicata anche a territori del Nord per attivare importanti misure di sostegno a favore di alcune porzioni di territorio considerate bisognose di queste agevolazioni.

In particolare, per le aree ZLS e dunque per quanto riguarda il Veneto, Venezia e Polesine, si prevede la possibilità di applicare un credito d'imposta per gli investimenti e verranno previste delle agevolazioni e delle semplificazioni di natura amministrativa, proprio per accompagnare e incentivare quel processo di riqualificazione, anche dal punto di vista imprenditoriale, di aree strategiche importanti.

Dal 2020 si è costituito il tavolo tecnico guidato dalla Regione, si è sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione e Camera di Commercio, si è approvato il Piano di sviluppo strategico, il Governo ha approvato il Piano di sviluppo strategico proposto dalla Regione, si è stipulato un accordo tra la Regione del Veneto e il ministro Provenzano per far partire questa ZLS.

L'ultimo tassello, l'ultima tappa di questo percorso non semplice ma ambizioso lo ha messo il Governo Draghi, pochi giorni prima di essere sostituito, con la firma da parte del ministro Carfagna del decreto che istituisce la ZLS.

Ora, con la previsione del Collegato, la Regione, coerentemente con gli impegni che erano previsti nel Piano approvato dal Governo, comincia il suo percorso. Tutto bene se non fosse che, per far partire questa possibilità, manca ancora una cosa: mancano le risorse nazionali. Sappiamo perfettamente che tutto il percorso di cui abbiamo parlato può partire e si regge se tutti i soggetti fanno la loro parte, e tutti ci saremmo aspettati che nella prima manovra del Governo Meloni ci fossero le risorse che erano state promesse per far partire la ZLS. Un progetto che ha visto l'impegno delle organizzazioni di categoria, della Camera di commercio, della Regione del Veneto e che oggi non può non registrare l'assenza del Governo nazionale. Governo nazionale che fino a ieri, quand'era di un altro colore, ha approvato i decreti, ha stanziato le risorse, ha contribuito alla costruzione del percorso e che oggi, invece, di fatto non ci mette nelle condizioni di proseguire lungo questa strada.

Ne approfitto, dunque, visto che dovrebbe esserci una relazione abbastanza stretta tra la maggioranza di questo Consiglio regionale e la maggioranza che sostiene il Governo Meloni e che si sta per approvare la legge di bilancio nazionale, per chiedere alla Regione del Veneto di insistere con i propri referenti nel Governo nazionale, perché senza quelle risorse, ovviamente, tutto ciò che possiamo fare qui sulla ZLS è destinato a fallire.

Il secondo tema riguarda la possibilità, prevista all'articolo 2, di stipulare convenzioni con i Consorzi di bonifica per la predisposizione di progetti specifici in riferimento, in particolare, all'utilizzo e alla valorizzazione della risorsa idrica. Anche questo, per carità, è un intervento interessante, ma certamente non dirimente.

L'ultimo articolo è motivato dal recepimento avvenuto a livello nazionale di una direttiva europea per disciplinare le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV in riferimento a determinate aziende.

Fine. Il Collegato alla manovra di stabilità del 2023 della Regione del Veneto è composto da questi tre contenuti: la ZLS, che senza i soldi del Governo non si può fare; un intervento, anche utile, per carità, ma di certo non d'impatto così rilevante, per consentire ai Consorzi di bonifica di fare studi e ricerche per la valorizzazione della risorsa idrica; il recepimento di un dettaglio tecnico ordinamentale su alcuni pagamenti per ARPAV.

Noi ci saremmo aspettati di trovare dentro questo Collegato qualcosa di più e qualcosa di diverso e farò soltanto alcuni esempi per capire cosa avremmo dovuto trovare o voluto trovare in questo Collegato.

Il tema principale, quello di cui abbiamo parlato diverse volte in queste lunghe giornate, anche se a livello un po' teorico e qui invece avrebbero dovuto e potuto trovare una risposta, è quello dei costi energetici. Il Veneto è l'unica Regione in Italia che non ha stanziato risorse proprie o non ha emanato provvedimenti specifici per fronteggiare il caro bollette. L'unica Regione in Italia. Tutte le altre Regioni, attraverso manovre emendative o di variazioni di bilancio già nel corso del 2022, hanno affiancato ai provvedimenti nazionali, i famosi "Decreti Aiuti", delle manovre specifiche regionali per il sostegno contro il caro bollette.

In una prima fase, e in particolare quella fino alla fine del 2022, sappiamo che il Governo è intervenuto e ha tentato di calmierare, seppur solo in parte, l'aumento dei prezzi delle bollette. Sappiamo anche che la nuova legge di bilancio nazionale, la

prima del Governo Meloni, seguendo sostanzialmente il solco tracciato dal Governo precedente, dal Governo Draghi, ha di fatto costruito la legge di bilancio per il 2023 come una sorta di “Decreto Aiuti Quater”, diciamo così, prevedendo e stanziando 21 miliardi per rifinanziare le misure che appunto erano già state previste nei “Decreti Aiuti” del Governo precedente. Ma con questi 21 miliardi noi sappiamo che il Governo sarà in grado di calmierare i prezzi delle bollette soltanto per il primo trimestre del 2023 ed è evidente che questa misura, quella nazionale, non sarà sufficiente a mettere in sicurezza per un tempo lungo famiglie e imprese e che questa incertezza si rovescerà, si ribalterà inevitabilmente sulle aspettative di famiglie ed imprese e determinerà una condizione di mercato molto, molto incerta.

Io credo che, raccogliendo la sfida dell'autonomia e quindi della necessità di costruire politiche territoriali che tengano conto delle specificità della nostra Regione rispetto ad altri contesti, e calcolando appunto la natura diffusa del tessuto produttivo veneto fatto per lo più di piccole imprese, sarebbe stato quantomeno opportuno o forse necessario prevedere interventi specifici per la nostra Regione e per alcuni settori particolarmente esposti.

Faccio un esempio molto semplice, perché è un comparto di cui abbiamo discusso anche non troppo tempo fa in questo Consiglio regionale: le vetrerie di Murano. Sono delle imprese fortemente energivore, sulle quali il costo delle bollette peserà più che su altri comparti. Il Governo nazionale non ha pensato a loro. È una grande ricchezza del patrimonio non soltanto imprenditoriale, ma anche culturale della nostra Regione: ma nessuno ha pensato che forse per quelle aziende fosse necessario e sia necessario un intervento specifico territoriale.

Faccio un altro esempio, visto che c'è l'assessore Caner. Ogni volta viviamo con una certa preoccupazione l'inizio della stagione turistica, perché dipende da tantissime variabili non controllabili, che naturalmente non mettono né noi, né gli operatori in sicurezza. Alla vigilia di una stagione invernale che ci sembra – con tutti gli scongiuri del caso – possa essere una stagione dove finalmente torniamo ad essere protagonisti, gli impianti di risalita e gli impianti a fune hanno un problema con i costi energetici. Ci sono anche i costi per l'innevamento. Ci siamo posti il problema di come gli operatori turistici della stagione invernale affronteranno o saranno nelle condizioni di affrontare l'aumento dei costi energetici, per consentire ai nostri impianti di essere pronti per la stagione che abbiamo alle porte?

Sono due esempi molto semplici per dire come ogni territorio abbia delle esigenze particolari e, per quanto il Governo nazionale possa stanziare risorse, e – ripeto – in questo caso il Governo nazionale è costretto, proprio perché non ne ha, a stanziare risorse limitate, conoscendo la propria realtà, dovrebbe essere capace, sia per lettura, sia per risorse disponibili, di costruire, di ritagliare degli interventi in linea con le necessità tipiche del proprio territorio.

Credo che le stesse valutazioni avremmo dovuto e potuto farle, ad esempio, in riferimento alle strutture pubbliche che offrono servizi di residenzialità e semi residenzialità per anziani e disabili. Anche qua sappiamo che il Governo stanziava 50.000.000 di euro. Speriamo che, malgrado non si sia stati in grado, negli ultimi decenni, di fare la riforma delle IPAB in questa Regione, ci sia un'estensione anche agli istituti veneti pubblici dei contributi previsti a livello nazionale, ma è chiaro che 50.000.000 di euro a livello nazionale, per tutti gli istituti che offrono questo tipo di servizi, non saranno sufficienti a contenere l'aumento delle rette di queste strutture.

Ci siamo detti, e ce lo siamo ripetuti anche ieri, che il sistema di welfare e di infrastruttura sociale di questa Regione è tipico, è costruito attorno alla tradizione della nostra Regione di offrire ai propri cittadini un sistema di servizi pubblico-privati che sono in grado di essere al di sopra della media nazionale: ma se poi noi, nei momenti di difficoltà, non siamo in grado di corrispondere alle necessità di queste strutture, di questo sistema sociale, tutto ciò rischia di diventare un problema.

Ultima questione che riguarda sempre il caro bollette e che forse alle volte è un po' esclusa dal dibattito di quest'Aula. Assessore, sto parlando delle famiglie. Guardate che l'aumento esponenziale dei costi energetici, anche per le utenze domestiche, rischia di esporre le fasce di persone più a basso reddito alla concreta possibilità di non essere in grado di far fronte al pagamento delle bollette elettriche e della fornitura di gas.

Non stiamo parlando di possibilità, stiamo parlando di fatti con i quali dobbiamo fare e facciamo i conti quotidianamente.

Io credo che, anche in questo caso, sia grave e irresponsabile lasciare che il supporto a queste famiglie possa arrivare soltanto da stanziamenti nazionali, oppure sia in capo soltanto agli Enti locali. Ad esempio, su tutto questo (cioè il sostegno e il contrasto all'aumento dei costi energetici per imprese e famiglie) la volontà della Regione del Veneto non c'è: non c'è nessuno stanziamento specifico. Se calcoliamo, peraltro, che di fatto, praticamente tutte le altre Regioni del Nord stanno intervenendo in questo senso, credo si intuisca quanto sia grave questa mancanza.

Altra questione. Lo dico perché è ciò che sta accadendo dalle altre parti del Nord Italia. Il tema dell'assistenza sanitaria, assessore Calzavara. Sui medici di medicina generale, ad esempio, abbiamo già detto molto.

Dicevo, l'assistenza sanitaria. Sui medici di medicina generale abbiamo detto molto in queste settimane, e devo anche dire che le spiegazioni e le giustificazioni dell'assessore Lanzarin non ci hanno rassicurato. Abbiamo messo in evidenza le carenze e gli errori di una programmazione nella definizione delle borse di formazione, carenze che certamente sono da imputare a livello nazionale, ma che dimostrano una corresponsabilità del territorio di non aver visto e di non aver anticipato alcune dinamiche che oggi stanno esplodendo.

Sappiamo che grazie alle risorse del PNRR o del Fondo nazionale complementare – perché la Regione non ci ha messo un euro in più neanche in questi recentissimi anni, dove la carenza dei medici di medicina generale è conclamata, ci sarà nei prossimi anni un aumento delle borse di formazione. Sappiamo anche però che se anche i nuovi posti coperti dalle borse messe a disposizione venissero tutti occupati, cosa che non è mai accaduta negli ultimi anni, e se anche l'uscita dalla formazione avvenisse nei tempi previsti, malgrado tutto questo, anche sulla base delle stime ottimistiche che fa l'Assessore, e che ipotizzano che i medici di me-

dicina generale, dall'alto della loro generosità, ritarderanno l'ingresso in quiescenza, tutti i nuovi ingressi non saranno in grado mai di sopprimere a tutte le uscite che ci saranno dal sistema, partendo già da una situazione che ci vede carenti in quasi 600 zone.

È un tema, assessore Calzavara, rispetto al quale noi possiamo anche dire che è colpa di Roma, e in parte è anche vero; possiamo anche dire che ormai, per recuperare, ci vorrà del tempo, ed è anche vero; possiamo dire che ci sono delle disfunzioni strutturali nel sistema sanitario pubblico rispetto a questa questione, ed è anche vero: ma una volta che abbiamo fatto l'elenco delle colpe degli altri, una volta che non ci abbiamo messo un euro, una volta che abbiamo immaginato soltanto soluzioni che scaricano o sul medico di medicina generale o sul paziente, queste disfunzioni – e mi riferisco al fatto che il medico deve arrivare addirittura ad avere 1.800 assistiti o il cittadino deve fare 50 chilometri per poter avere una visita di assistenza primaria –, una volta che abbiamo fatto tutto questo, ma un'idea per dare una risposta concreta ai cittadini che sono senza medico di base nel territorio che, nella narrazione quotidiana, anche quella di ieri, è l'eccellenza della sanità, la vogliamo mettere in campo? Cioè possiamo accontentarci di dire "sì, c'è un problema, ma non è colpa nostra, se andiamo avanti così tra 7-8 anni recuperiamo. In una fase in cui abbiamo capito e imparato quanto l'assistenza primaria sia fondamentale per garantire il diritto alla salute e alla prevenzione per i nostri cittadini, un'idea ce l'abbiamo? Noi ne abbiamo proposta una, certo, e adesso proviamo a raccontarla, che però richiede risorse.

Nelle settimane scorse abbiamo parlato della teoria: abbiamo cercato di spiegare perché secondo noi servivano politiche pubbliche diverse di recupero di risorse. Oggi proviamo a iniziare ad andare a vedere nello specifico le cose che non potremo fare perché non abbiamo risorse. Ringrazio anche la vicepresidente Bigon per il lavoro fatto su questa proposta. Noi abbiamo detto: non ci sono abbastanza medici di base, ci sono troppe zone carenti, le borse di formazione sono mal programmate e ora che ci daranno nuovi medici sarà tardi, ci sono tantissimi assistiti per medico di base perché siamo arrivati addirittura a metterne 1.800, ma sappiamo benissimo che alcuni medici di famiglia arrivano anche a 2.000 pazienti.

In attesa che il Messia, Roma, l'Europa ci risolva il problema, domani mattina noi cosa rispondiamo alle persone che hanno bisogno di un colloquio, di una visita con il medico di famiglia? Noi proponiamo, ad esempio, Assessore, di dotare alcuni studi, possibilmente quelli dei gruppi integrati di medicina generale, di un supporto amministrativo. Siccome una parte rilevante del tempo che i medici di medicina generale impiegano negli ambulatori è riservato a rispondere al telefono, a prendere gli appuntamenti, a compilare le carte burocratiche, a mandare la richiesta per la dose del vaccino antinfluenzale, se noi li liberiamo dal per fare questo e li lasciamo fare il loro mestiere, e per farlo dobbiamo mettere delle risorse che consentano loro di poter avere un supporto anche di ufficio di segreteria e amministrativo, forse contribuiamo a risolvere il problema: facciamo fare ai medici di medicina generale più ore di ambulatorio, li sgraviamo da quel compito e proviamo a dare un servizio migliore ai cittadini.

È un esempio, ovviamente. Sappiamo che le bacchette magiche non esistono per risolvere questo e altri problemi. Noi le abbiamo proposto un'idea, una modalità.

Un'altra questione su cui abbiamo chiesto alla Regione di intervenire in questi giorni e che poi abbiamo provato a declinare con delle proposte emendative molto concrete, come vedremo più avanti, è il tema delle famiglie, assessore Calzavara. Anche su questo possiamo fare tutti i convegni che vogliamo, in cui spieghiamo che la curva demografica è irreversibile, e in parte è anche vero.

È certamente un tema nazionale e sono sicuramente le politiche generali quelle che possono incidere significativamente su un cambio o almeno in un rallentamento del calo demografico.

Del resto, l'approvazione del "Family Act", voluta dal PD nel Governo precedente, andava esattamente in questa direzione: una politica nazionale finalizzata al sostegno alle famiglie.

Allo stesso tempo, è dimostrato ormai da diversi studi come le politiche territoriali a favore della famiglia siano particolarmente efficaci, in particolar modo quelle che sono destinate ad impattare sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne.

Il Trentino-Alto Adige, diversamente dal resto del Paese, da un po' di anni mette in atto questo tipo di politiche e la curva demografica di quel territorio è leggermente migliore di quella del resto d'Italia. Perché, Assessore, non pensare che anche il Veneto possa e debba giocare la propria parte sulla sfida della curva demografica? Tenendo anche conto che il dato Veneto nella proporzione tra il numero di anziani e il numero di residenti è tra i peggiori in Italia e il peggiore del Nord Italia, calcolando che sappiamo esattamente quanto la cosiddetta "piramide demografica" inciderà sulle necessità di politiche pubbliche nei prossimi anni.

Io mi rendo conto che le politiche contro la denatalità non sono politiche che coincidono con la ricerca del consenso, perché hanno effetti molto lunghi nel tempo e, siccome siamo tutti impegnati nel consenso veloce, non ci conviene investire là. Però rischia di essere una questione che davvero ci piomberà addosso tra qualche anno e se non vogliamo fare come i medici di base, cioè che quando iniziamo a parlarne è già troppo tardi, finisce male. Quando noi abbiamo e proponiamo alcuni emendamenti specifici sulla questione del sostegno alle famiglie non lo facciamo perché siamo quelli di sinistra e delle sfortune, ma perché siamo convinti che siano politiche che possono incidere su uno sviluppo e su una coesione sociale che è utile a questa Regione.

Il tema degli asili nido e delle rette degli asili nido è un tema cruciale, Assessore. Non può costare 600 euro al mese mandare il proprio figlio all'asilo nido in questa Regione. Non può, perché una famiglia con reddito medio – si parlava, giustamente, ieri di cos'è oggi e dov'è oggi la classe media – non può permettersi di spendere 7.000 euro l'anno per l'asilo nido pubblico del proprio Comune o della propria Regione.

Un altro esempio? Io rimango ogni estate sconcertata da quanto le famiglie devono spendere per mandare i loro figli ai centri estivi. Non so se qua ci siano Consiglieri o Consigliere che hanno questo obbligo. Non esiste alcun tipo di agevolazione economica per le famiglie che devono, necessariamente, mandare per undici settimane i loro figli ai centri estivi. Si parla di migliaia di euro per una famiglia, perché nelle undici settimane di chiusura della scuola non abbiamo tante alternative. Non sto dicendo che la scuola è un parcheggio; però o i genitori lavorano o altrimenti i bambini con chi stanno?

Noi abbiamo presentato un emendamento in cui chiediamo alla Regione di dare un contributo – che come sempre noi chiediamo sia calcolato sulla base della situazione reddituale della famiglia – per aiutare quelle famiglie che in quelle undici settimane devono mandare uno più figli ai centri estivi. Perché poi il tema della denatalità è collegato anche al numero di figli per famiglia. Quindi, quando parlo dei costi dei centri estivi, più hai figli e più li devi moltiplicare. Con un intervento potremmo consentire alle famiglie, che durante la chiusura delle scuole sono obbligate a rivolgersi alle offerte di centri estivi, di ricevere un piccolo contributo, se volete, anche simbolico, ma per non far sentire sole queste famiglie e per non far vivere loro la genitorialità come un peso economico.

Poi, e vado a chiudere, ma sono solo degli esempi, c'è il grande tema dell'istruzione. Anche qua, quando noi facciamo la battaglia sulle borse di studio non è una battaglia di principio, è una questione molto concreta, assessore Calzavara. Io ritengo sia seriamente un problema democratico il fatto che nella nostra Regione chi non se lo può permettere rischia di non poter frequentare l'università. È un argomento da anni Sessanta, da anni Cinquanta, dove solo i figli dei dottori potevano fare i dottori.

Non può essere un tema che liquidiamo con “non ci sono i soldi, pazienza”. Lo dico perché siamo una delle Regioni, forse la Regione che presenta le università più prestigiose e più importanti a livello nazionale. Non possiamo disperdere questo patrimonio o fare delle scelte che facciano sì che questo patrimonio sia solo di alcuni. Le discriminazioni sulla base del censo per l'accesso all'istruzione seriamente non si vedevano da tanto tempo e io credo debbano continuare a non vedersi.

Vi faccio un esempio concreto di una cosa su cui avevo provato a fare un ragionamento ieri. Giustamente, l'assessore Donazzan e l'assessore Calzavara ci dicono: il problema delle borse di studio, che non c'è solo per il 2023, c'era anche negli anni precedenti, ma nel 2023 esplose perché con il PNRR hanno cambiato, per decreto, l'importo delle borse di studio e la soglia ISEE che può far accedere a questo sussidio. Dunque, dall'oggi al domani ci siamo trovati con una necessità finanziaria molto espansa, una richiesta di risorse molto espansa, da 7 a 20 milioni. Io mi rendo conto che questo è un problema, Assessore. È chiaro, se noi avessimo programmato nel tempo un aumento progressivo delle risorse da destinare a quella missione, forse la distanza, la forbice non sarebbe così elevata, però questo è.

L'assessore Donazzan dice: sapete come lo risolviamo il problema? Io vado a Roma e dico che siccome non dipende solo da noi questa carenza di risorse, ma dipende dal fatto che Roma, attraverso il PNRR, ha cambiato le regole, adesso Roma mi deve dare i soldi. Ed è anche giusto, se ci pensate, nel senso che è chiaro che se da un anno all'altro cambi in maniera così rilevante le necessità dovete darci una mano. Premesso che Roma una mano l'ha già data perché oltre ai 17 milioni che ogni anno arrivano con il FIS, e quindi con il Fondo nazionale, ne arrivano altri 13 proprio per sopperire a questo incremento, quindi non è che ci dicono “pagate di più” e basta. Ma noi gli diciamo: non ci basta, ce ne servono di più. E allora Roma, il Ministero dell'Istruzione ci dice: bene, Regione del Veneto, io te ne do di più, ma tu la tua parte la fai? Perché la Regione del Veneto è l'unica Regione in Italia che per le borse di studio non stanziava un euro in più del minimo indispensabile. Noi siamo obbligati a mettere almeno il 40% del contributo nazionale altrimenti non ci arriva neanche quello.

Quanto mette la Regione del Veneto per le borse di studio? Il 40%. Ma dico non il 41, non il 45, il 40, anzi, arriviamo al 40 grazie alla variazione di bilancio perché, per come ci avete presentato all'inizio il bilancio di previsione, non arrivavamo neanche al 40. Ecco perché ieri dicevo che quando si va – mi scusi l'espressione colloquiale – a “batter cassa” a Roma e in Europa bisogna anche dimostrare di aver fatto la propria parte, di avercela messa tutta per risolvere il problema, altrimenti giustamente si fanno altre scelte e si premiano i territori che invece uno sforzo in quella direzione l'hanno fatto e hanno dimostrato di credere su quel tema.

Chiudo con l'ultima questione perché mi sembra rilevante all'interno della nostra proposta emendativa. Io lascio al consigliere Montanariello, che ne sa molto più di me, fare una discussione sullo stato di salute e della qualità del trasporto pubblico locale della Regione del Veneto, ma è oggettivamente un problema il fatto che i costi che l'utente deve sostenere per utilizzare i mezzi pubblici in questa Regione siano costi rilevanti.

Siccome delle volte in politica non serve essere particolarmente creativi per risolvere i problemi, e delle volte basta anche copiare quelle che sono chiamate le buone pratiche, ci sono altre Regioni che da un po' di anni hanno sperimentato la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti. Può essere una modalità con cui noi andiamo incontro alle necessità delle famiglie, incentiviamo l'utilizzo dei mezzi pubblici e, dunque, facciamo anche una scelta intelligente dal punto di vista della sostenibilità, costruiamo anche le condizioni per migliorare la qualità del servizio, del trasporto pubblico locale.

Questi sono semplici esempi di ciò che noi vorremmo mettere dentro questo Collegato e di ciò, Assessore, che ci saremmo anche aspettati di trovare dentro questo Collegato. Sappiamo benissimo quali sono i problemi che dobbiamo affrontare. So che li conosce bene anche lei. Essendo chiaro da ieri che la giustificazione del “non ci sono soldi” è archiviata, chiediamo alla Regione del Veneto di assumersi la responsabilità di affrontare alcune questioni. Noi abbiamo proposto delle soluzioni. Se ne avete altre, benissimo. Vorremmo, però, che fosse chiaro il principio che senza risposte non si può andare da nessuna parte.”

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 75 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 75 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza:

a) della Regione:

- 1) l'individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo;
  - 2) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;
  - 3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale ai sensi della normativa vigente;
  - 3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate dall'ARPAV, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al n. 2 della lettera c).
- b) della Provincia:
- 1) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;
  - 2) l'adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2 della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;
  - 3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area;
  - 4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti;
- c) dell'ARPAV:
- 1) la partecipazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza;
  - 2) lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.
- 1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ed il piano regionale d'intervento di cui al medesimo comma 1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
- 1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia, provvede all'approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell'osservanza delle modalità e del procedimento tecnico disposti per la loro assunzione con provvedimento della Giunta regionale.
2. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, integrato da:
- a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato;
  - b) due rappresentanti dell'ARPAV;
  - c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) territorialmente competente;
  - d) un rappresentante della Regione;
  - e) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
  - f) un rappresentante del comune territorialmente competente.
3. L'esame preistruttorio del rapporto di sicurezza viene svolto congiuntamente dall'ARPAV e dal comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Per il funzionamento del comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 334/1999. Conclusa l'istruttoria tecnica il Presidente del comitato tecnico regionale sopracitato invia il parere tecnico conclusivo alla Provincia, o alla Regione, che nei dieci giorni successivi adotta il provvedimento conclusivo.
- 3 bis. *La Giunta regionale, in conformità alla disciplina vigente, adotta il Piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".*
- 3 ter. *Le entrate derivanti dalla tariffa per le ispezioni in relazione al sistema di gestione della sicurezza per le aziende di soglia inferiore di cui al decreto legislativo n. 105/2015, svolte nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo ai sensi del comma 1, lettera c) punto 2), sono riscosse da ARPAV ed utilizzate nel rispetto dei vincoli previsti dal citato decreto.*
4. Omissis".

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 48/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

1. È istituito presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

- a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
- b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio predisponde annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

7 bis. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti.”.

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

“Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione.

1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l'erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all'entità del danno, sia attraverso il sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 tra le seguenti linee di intervento:

- a) sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
- b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;
- c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall'attività venatoria;
- d) contributi per gli oneri di prevenzione.

3. Per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla liquidazione.

4 bis. Per l'accertamento di danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS.”.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2020 è il seguente:

“Art. 1 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali” le parole: “di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le parole: “del 31 dicembre 2021”.

2. Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall'epidemia di “Covid-19”, Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.

3. Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti

finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto.

4. Gli strumenti finanziari di cui al comma 3 sono gestiti da Veneto Sviluppo spa a cui è riconosciuta una commissione annua pari a euro 200.000,00 in relazione ai fondi per contributi, una commissione annua pari a euro 1.700.000,00 in relazione ai fondi di rotazione e una commissione annua pari a euro 450.000,00 in relazione ai fondi di garanzia, anche in forma di riassicurazione. Gli importi sono posti a carico delle disponibilità di ciascun fondo e ripartiti in misura proporzionale alle consistenze di fine esercizio di ciascun fondo per contributi e alle consistenze di fine esercizio dei finanziamenti in essere per ciascun fondo di rotazione; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2022, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

7. Fatte salve le eventuali proroghe di cui al comma 6, a far data dal 1° gennaio 2023, Veneto Sviluppo spa cessa l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3 e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 4 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.

8. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 7, Veneto Sviluppo spa provvede a:

- a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;
- b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;
- c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all'entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;
- d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro trenta giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.

9. Fino alla data di liquidazione definitiva del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 8 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Nuove disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.

1. Per l'esercizio 2020, le risorse finanziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nella disponibilità di Veneto Sviluppo a valere sui fondi di cui alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali”, sono trasferite entro trenta giorni dalla medesima entrata in vigore, nel bilancio della Regione per un importo complessivo di euro 60.345.866,78 e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022 e costituiscono entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale.

2. L'importo complessivo di cui al comma 1 è ricavato mediante prelievo proporzionalmente ripartito tra tutti i fondi indicati nel comma 1 ad esclusione del fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e al fondo di rotazione di cui all' articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”.

3. *A decorrere dall'anno 2024* le risorse restituite alla Regione ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, provenienti da ciascuno dei fondi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, al netto degli importi già destinati con precedenti disposizioni regionali e di quanto previsto al comma 1, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.”.

- Il testo dell'art. 3 bis della legge regionale n. 31/2001 è il seguente:

“Art. 3 bis - Funzioni in materia di gestione di strumenti finanziari regionali.

1. L'Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività in materia di gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno delle imprese in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, relativi alla gestione degli strumenti finanziari regionali, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono anche le attività inerenti al recupero dei crediti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative e alla gestione del contenzioso.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 1, dal 1° gennaio 2023 l'Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività di gestione degli strumenti finanziari regionali individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

5. L'Agenzia è autorizzata ad erogare le forme di sostegno previste dai fondi di cui ai commi 1 e 4 anche per il tramite di specifici soggetti convenzionati.

6. L'Agenzia predispose annualmente entro il mese di marzo una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività di cui al comma 1 relative all'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. In attuazione del vincolo della coerenza tra funzioni e risorse, all'Agenzia è trasferita la capacità assunzionale e la proporzionale facoltà di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in termini finanziari nel limite massimo del 70 per cento della spesa attualmente sostenuta nel bilancio consolidato regionale per lo svolgimento della funzione. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale attribuita all'Agenzia per l'esercizio della funzione di cui al comma 1 e definisce gli indirizzi per l'utilizzo della stessa anche ai fini della determinazione dei fabbisogni e degli adempimenti connessi.”

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2020 è il seguente:

“Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:

1. omissis

2. Entro il 31 marzo 2021, la Giunta regionale adotta disposizioni attuative dell' articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , introdotto con il comma 1 del presente articolo ed entro il 31 dicembre 2022 determina la consistenza finanziaria iniziale degli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 3 bis.

3. L'Agenzia è autorizzata ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini dell'esecuzione delle disposizioni attuative di cui al comma 2 e dell'operatività, a far data dal 1° gennaio 2023, della delega di funzioni di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , introdotto con il comma 1 del presente articolo.”

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 81/2020 è il seguente:

“Art. 1.

1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità di cui al comma 2, nelle seguenti forme:

- a) emicrania cronica e ad alta frequenza;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) emicrania parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;
- f) emicrania continua.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i medesimi progetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”.

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 45 sexies della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 45 sexies - Competenze delle province.

1. Le province inserite nell'Elenco degli enti idonei sono delegate all'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 45 bis, comma 2:
  - a) nei casi di cui all' articolo 31 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001” e successive modificazioni e di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni, nonché in ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge;
  - b) in sostituzione dei comuni non inseriti nell'Elenco degli enti idonei.”.

**Nota all'articolo 14**

- Il testo del comma 3 septies dell'art. 57 della decreto legge n. 104/2020 è il seguente:

“Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici

3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.”

**Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Composizione e nomina.

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all' articolo 27, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

*2 bis. Il Presidente del Collegio già individuato ai sensi del comma 2 fra i componenti nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte ai sensi del comma 1, può essere confermato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta degli assegnati, per un ulteriore incarico di Presidente del Collegio.*

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano in eguale misura al Collegio supporto tecnico e risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale assumono, concordandoli preventivamente, i provvedimenti relativi.”

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Indennità e rimborso spese.

1. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dell'ente locale ricompreso nel territorio della Regione del Veneto di più elevata fascia demografica, comprensivo della maggiorazione prevista, sempre secondo la disciplina statale, per gli enti locali la cui spesa corrente e per investimenti pro-capite risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

2. Qualora al Collegio dei revisori sia richiesto di svolgere le funzioni di organo di revisione contabile per il bilancio del Consiglio regionale, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 25 per cento.

3. Qualora al Collegio dei revisori dei conti siano attribuite le funzioni di organo di revisione contabile della Gestione Sanitaria Accentrata, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 30 per cento.

4. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Venezia, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate. Tale importo annuo non può essere superiore al 40 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.”

**Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Presidente del Parco.

1. Il Presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio direttivo.

2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell'Ente, il coordinamento dell'attività, le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile, nonché ogni ulteriore funzione assegnatagli dallo statuto.

3. Al Presidente spettano il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un'indennità di carica, quantificata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 nel rispetto della normativa vigente ovvero, qualora individuato fra i componenti di organi elettivi, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'ente, ove la stessa non insista nel Comune di residenza o nel Comune in cui ha la propria sede abituale di lavoro, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti.

4. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento dell'attività, nelle more della nomina del Presidente o in caso di impedimento temporaneo dello stesso, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento non temporaneo dell'esercizio delle funzioni del Presidente, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo Presidente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.”

#### 4. Strutture di riferimento

- Art. 1 - Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese
- Art. 2 - Direzione AdG FEASR bonifica e irrigazione
- Art. 3 - Direzione ambiente e transizione ecologica
- Art. 4 - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso
- Art. 5 - Direzione bilancio e ragioneria
- Art. 6 - Direzione agroalimentare
- Art. 7 - Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese
- Art. 8 - Direzione programmazione sanitaria
- Art. 9 - Direzione beni attività culturali e sport
- Art. 10 - Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi - Direzione gestione del patrimonio
- Art. 11 - Direzione pianificazione territoriale
- Art. 12 - Direzione lavori pubblici ed edilizia
- Art. 13 - Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi
- Art. 14 - Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria
- Art. 15 - Direzione bilancio e ragioneria
- Art. 16 - Direzione turismo
- Art. 17 - Direzione relazioni internazionali